

AGGIORNAMENTO FAQ V BANDO DEL 15 LUGLIO 2022

Quesito 273 (Inserito in Sezione 1 “Soggetti Proponenti e Soggetti Beneficiari”)

Si chiede conferma che un soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 1 dell’Avviso possa essere il Soggetto Proponente di più Programmi di filiera.

R: Il medesimo Soggetto proponente potrà partecipare a più Programmi di filiera, che abbiano anche elementi di continuità a condizione che, qualora sia anche Soggetto beneficiario, non vi sia una duplicazione degli interventi proposti né un’elusione dei limiti tabellari.

Quesito 274 (Inserito in Sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Un’azienda agricola che intenda realizzare un impianto di trasformazione, ad es. il frantoio aziendale, deve fare riferimento alla Tab. 1A “Investimenti nella produzione primaria” o alla Tab. 2A “Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”.

R: L’intervento per la realizzazione di un impianto per la produzione di olio di oliva ricade negli investimenti in Tabella 2A dell’Allegato A al Decreto.

Quesito 275 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

È ammissibile un Programma di filiera in cui aziende che racchiudono le tre fasi della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione (filiera corte) realizzano singolarmente investimenti in Tab. 1A e 2A e, insieme, attuano un’azione comune di promozione ai sensi della Tab. 3A.

R: Non si ravvisano motivi ostativi precisando che gli investimenti di promozione in tabella 3A devono essere individuati e distinti per ciascun soggetto beneficiario nell’ambito del proprio progetto e nel rispetto dei limiti di investimento previsti in tabella, anche se finalizzati ad un’azione comune.

Quesito 276 (Inserito in sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)

Qualora i beneficiari diretti di un Programma siano soltanto aziende che racchiudono le fasi della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione (filiera corte), possono dirsi rappresentati nel Programma tre segmenti della filiera.

R: Si rimanda alle FAQ n. 26 e 27.

Quesito 277 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Una società costituita prima della presentazione della domanda di aiuto e di cui fanno parte due imprese non agricole (49% del capitale) e, per la parte restante, una OP e un’impresa agricola

(51% del capitale) vuole realizzare un nuovo impianto per lo stoccaggio collettivo di olio extravergine di oliva a disposizione di tutti i soci produttori. È possibile chiedere la maggiorazione del 20% dell'aliquota di aiuto ai sensi della nota 1 a pag. 8 dell'allegato 6 dell'Avviso.

R: È possibile chiedere la maggiorazione del 20%. Sul punto, si veda anche la FAQ n. 69.

Quesito 278 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Nel caso di un'azienda agricola condotta da un giovane insediato nei 5 anni precedenti la data di domanda d'aiuto, per la quale è prevista la maggiorazione del 20% dell'aliquota di aiuto, è possibile richiedere anche il finanziamento fino alla copertura del 100% dei costi ammissibili, posto che in questo caso la quota di fondi propri sarebbe solo del 15% e non del 25% (art. 6 comma 8 dell'Avviso).

R: L'ammontare dei mezzi propri, tra i quali è compreso il finanziamento bancario, deve rispettare la misura percentuale del 25% degli investimenti ammissibili per gli investimenti in Tab.1A, 2A e 5 A, anche in caso di maggiorazione delle agevolazioni. Sul punto, si veda anche la FAQ n. 69.

Quesito 279 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Nell'ambito di un contratto di filiera relativo all'ortofrutta biologica, un'azienda agricola produttrice di ortofrutta biologica può realizzare in Tab. 1A un investimento per la realizzazione di una stalla in cui insediare un allevamento per l'ottenimento di concime organico funzionale al metodo di produzione biologico adottato dall'azienda.

R: L'intervento proposto, connesso alla produzione primaria del prodotto bio, rientra in Tabella 1A dell'Allegato A al Decreto.

Quesito 280 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

È ammissibile un Programma di filiera che abbia ad oggetto un paniere di prodotti appartenenti a comparti diversi. Ad es. un paniere composto da ortofrutta, latte e carni biologici.

R: La normativa di riferimento non caratterizza i contratti di filiera per comparto, ma richiede che la filiera agroalimentare e/o agroenergetica si sviluppi nel Programma, attraverso i diversi segmenti di cui si compone (produzione, trasformazione, commercializzazione e ricerca) in modo integrato con investimenti a carattere interprofessionale nonché complementari e capaci di contribuire ad una stabile integrazione tra i soggetti della filiera. Non si ravvisano, pertanto, motivi ostativi.

Quesito 281 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Relativamente all'acquisto di nuovi mezzi, ad es. trattori, nel caso di un'azienda che posseda terreni in differenti regioni di cui una sola interessata all'investimento, come dovrà essere effettuato il calcolo dei Kw ammissibili per ettaro di SAU? Il calcolo può essere effettuato in base alla SAU totale presente nel fascicolo aziendale senza distinzione di regione? Oppure, dovrà essere presa in considerazione soltanto la SAU ricadente nella regione interessata dall'investimento.

R: Fermo restando che il vincolo Kw/SAU non è previsto dal regime di aiuti SA 42821, il principio è che l'agevolazione è strettamente legata alla localizzazione dell'intervento.

Quesito 282 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

In caso di acquisto di macchine semoventi altamente specializzate per una determinata coltura, il calcolo dei Kw ammissibili per ettaro di SAU dovrà essere eseguito sull'intera SAU aziendale presente nel fascicolo aziendale o solo sulla SAU dedicata alla coltura interessata.

R: Si rimanda alla risposta precedente.

Quesito 283 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

In Tab. 1A e 2A sono ammissibili le spese realizzate con l'impiego di personale dell'azienda dimostrato attraverso la busta paga.

R: La busta paga rientra tra i documenti probatori della spesa a costi reali, ma deve chiaramente riportare l'oggetto della prestazione e il relativo importo, il riferimento al Progetto ammesso all'agevolazione e il CUP. Pertanto, per essere correttamente imputata la spesa riferita al personale dipendente dell'azienda sarà necessaria la seguente documentazione:

- 1) Ordine di servizio interno/lettera di incarico che ne specifichi la richiesta di svolgimento delle mansioni svolte per il progetto;
- 2) Contratto individuale;
- 3) Buste paga;
- 4) F24;
- 5) Prospetto di calcolo delle spese per il personale dipendente firmato dal Legale Rappresentante;
- 6) *Timesheet* sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante dal quale risultino le ore di lavoro dedicate al progetto.
- 6) Comunicazione Unilav;
- 7) Giustificativo di pagamento (es. bonifico con indicazione in causale del progetto e gli estremi della busta paga) con copia dell'estratto conto dell'istituto di credito da cui risulta la registrazione del buon fine del pagamento ed il collegamento certo con il giustificativo.

Quesito 284 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Il Reg. 651/2014 all'art. 41 stabilisce che il contributo spetta solo per i nuovi impianti. Nella Tabella 5A Art. 41 dell'Allegato 6 al bando, punto a) si legge: “Se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile”. Si chiede se, dunque, l'impianto su cui interviene possa essere già esistente? O se per “impianto preesistente” si intende altro tipo di impianto (ad es. un impianto di

trasformazione dei prodotti agricoli su cui installare un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile).

R: Si osserva che gli investimenti ammessi riguardano i costi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela ambientale. In tal senso, vengono riconosciuti i costi degli investimenti supplementari necessari a raggiungere tale scopo per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ovvero lavori di ricostruzione (ammodernamento o ristrutturazione) di un impianto già esistente.

Quesito 285 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Nel punto b) della Tabella 5A dell’Allegato 6 al bando si legge che “il costo ammissibile è la differenza tra i costi di entrambi nel caso l’investimento che si vuole realizzare sia individuabile rispetto a un investimento analogo meno rispettoso dell’ambiente”. Quindi, se un investimento rispettoso dell’ambiente costa 150 e quello meno rispettoso costa 100, il costo ammissibile su cui viene calcolata l’agevolazione è 50. Viceversa, se non c’è un investimento analogo, il costo ammissibile è 150. È corretto?

R: Rilevato che sono ammessi i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, il costo ammissibile viene sempre individuato in riferimento ad un investimento analogo meno rispettoso dell’ambiente. Solo nel caso di impianti su scala ridotta, per i quali non è possibile individuare, per dimensione, un investimento meno rispettoso dell’ambiente, i costi di investimento totali sono ammissibili, ma in misura percentuale di intensità massima di agevolazione inferiore, pari al 30% e non al 45%.

Quesito 286 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Per l’attività di ricerca di cui alla Tabella 4A, dell’Allegato 6 al bando è ammissibile il costo di affitto degli immobili e/o delle macchine/attrezzature.

R: I costi rappresentati sono ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per gli immobili la spesa è ammessa per la parte di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per le attrezzature/macchinari, solo se nuove di fabbrica, la spesa è ammessa unicamente per i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del programma nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento. Segnatamente, per le attrezzature/macchinari da utilizzare esclusivamente per il progetto, i costi ammissibili sono determinati in base alla fattura al netto di IVA, inclusi i dazi doganali, il trasporto, l’imballaggio e l’eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali; ove, invece, il loro utilizzo sia necessario, ma non esclusivo per il programma, sono determinate in misure proporzionale all’uso effettivo per il programma, con riferimento all’ammortamento fiscale delle stesse.

Quesito 287 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

È ammissibile in Tab. 4A, un progetto in cui l’Ente di ricerca intervenga come fornitore della PMI beneficiaria? In questo caso l’Ente di ricerca viene pagato direttamente?

R: L’investimento è ammissibile e gli aiuti sono concessi direttamente all’organismo di ricerca e diffusione della conoscenza. Sul punto, si rimanda alle FAQ n. 45 e 177.

Quesito 288 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

La maggiorazione di 20 punti % sulle aliquote riportate dalla tabella 1A è applicabile all’attuale bando? In caso di risposta affermativa le diverse aliquote in maggiorazione sono cumulabili tra loro? Esempio: 20% giovani agricoltori + 20% investimenti in zone svantaggiate.

R: È possibile chiedere la maggiorazione del 20%. Sul punto, si vedano anche le FAQ n. 49 e 69.

Quesito 289 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

L’acquisto degli animali da riproduzione può essere concesso fino all’intensità massima del 30% dell’importo dei costi ammissibili riguarda il miglioramento del patrimonio genetico dei bovini, ovini e caprini. La specie Bufalina che rientra nella tribù dei bovini della famiglia dei Bovidi è quindi implicitamente contemplata.

R: Non si ravvisano motivi ostativi.

Quesito 290 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Ai fini della corretta definizione della localizzazione degli investimenti, si chiede un chiarimento sulla classificazione delle regioni. Quali sono le regioni meno sviluppate? Quali sono le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell’UE 25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell’UE 27.

R: Si rimanda alla FAQ n. 165.

Quesito 291 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Se l’investimento è localizzato sia in particelle ricadenti in un Comune soggetto a vincoli naturali, sia in particelle ricadenti in Comuni immediatamente vicini non soggetti a vincoli, l’azienda agricola che realizza l’intervento in Tab. 1A ha comunque diritto alla maggiorazione del 20%?

R: La maggiorazione è riconosciuta per i soli interventi localizzati nel Comune soggetto a vincoli naturali.

Quesito 292 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Se l’investimento è localizzato in particelle ricadenti in due o più regioni classificate diversamente, quale è il criterio per definire la localizzazione dell’investimento al fine di stabilire le percentuali di contribuzione.

R: Il criterio per individuare le percentuali di contribuzione è dato dall’ubicazione degli interventi proposti.

Quesito 293 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Se un’azienda agricola possiede terreni in due o più regioni classificate diversamente e intende acquistare macchinari e attrezzature, quale è il criterio per definire la localizzazione dell’investimento al fine di stabilire le percentuali di contribuzione.

R: Si rimanda alla precedente risposta.

Quesito 294 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Gli investimenti localizzati in Sardegna nel Comune di Dorgali (NU) Comune parzialmente delimitato inserito nell’elenco delle zone montane e svantaggiate (ai sensi della Direttiva CEE 75/268 del 28 aprile 1975 e inserite negli elenchi allegati alle Direttive n. 75/273/CEE e n. 84/167/CEE) e in cui ricadono delle aree di interesse comunitario SIC e ZPS, hanno diritto alla maggiorazione del contributo del 20%.

R: La maggiorazione è prevista per gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, ai sensi dell’articolo 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, di cui fanno parte anche le “zone montane”.

Quesito 295 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Premesso che: Il Decreto nelle definizioni identifica il Soggetto istruttore come: “la banca autorizzata o, nel caso di agevolazioni concesse nella sola forma del contributo in conto capitale, la società di cui all’art. 8 del D.M. 174/2006 e smi, che svolgono i compiti di cui all’art. 9 comma 2 del decreto”; l’Avviso nelle definizioni identifica il Soggetto istruttore unicamente come: “la banca autorizzata che svolge i compiti di cui all’art. 9 comma 2 del decreto”. Si chiede un chiarimento circa l’istruttoria dei Programmi che prevedano agevolazioni concesse nella sola forma del contributo in conto capitale: 1) il soggetto istruttore, di cui all’art. 10 “Proposta definitiva di Contratto di filiera” e 11 “istruttoria della proposta definitiva” dell’Avviso è, comunque, la banca autorizzata? 2) La scelta della banca autorizzata, vista l’assenza del finanziamento, spetta comunque al soggetto proponente? 3) Se sì, in che momento dell’iter deve essere effettuata la scelta della banca autorizzata da parte del proponente?

R: si rimanda alle FAQ n. 24, 100 e 157.

Quesito 296 (Inserito in sezione 8 “Sottoscrizione ed efficacia del contratto di filiera e contratto di finanziamento”)

Art. 10, comma 9, b) i): “per gli investimenti che richiedono la valutazione d’impatto ambientale, il Progetto deve comprendere la relativa autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali”. Cosa si intende per data di concessione degli aiuti individuali? In che momento deve essere esibita l’autorizzazione VIA? Al momento della presentazione della proposta definitiva? O, al pari delle altre autorizzazioni, dopo la sottoscrizione del contratto ai fini della pronuncia dell’efficacia ai sensi dell’art. 12, comma 3?

R: L’articolo. 6, comma 2 dell’Avviso dispone che le agevolazioni si intendono concesse con la sottoscrizione del Contratto di filiera. La scadenza naturale del termine finale di sottoscrizione del Contratto di filiera è fissata, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate (non sono considerate tali i ritardi nella richiesta di autorizzazioni, licenze, concessioni e nulla osta), al decimo giorno successivo alla trasmissione al Soggetto proponente, della proposta di Contratto di filiera da

parte del Ministero. Entro tale termine deve essere data prova almeno della richiesta di VIA. L'effettivo rilascio dell'autorizzazione deve, in seguito essere presentata entro il termine di efficacia di 120 giorni dalla detta sottoscrizione, come previsto dall'articolo 12, comma 3 dell'Avviso.

Quesito 297 (Inserito in sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)

Rispetto al criterio di valutazione “Adeguatezza e coerenza dei requisiti specifici posseduti dal soggetto beneficiario” si chiede: a) Rispetto al parametro “Coerenza tra requisiti specifici e ruoli attribuiti ai Soggetti beneficiari”: quali sono i requisiti specifici oggetto di valutazione e come verrà calcolata la coerenza? b) Rispetto al parametro “Adesione ad un sistema di qualificazione del prodotto”: cosa si intende per “adesione”. I requisiti di certificazione di prodotto devono essere già posseduti dai beneficiari o possono essere acquisiti a seguito della domanda di accesso? Ai fini dell'assegnazione del punteggio, è sufficiente la domanda di adesione al percorso di certificazione? c) Rispetto al parametro “Adesione ad un ulteriore sistema di qualificazione del prodotto”: come è da intendersi “ulteriore”? “Ulteriore” rispetto ai sistemi di qualificazione del prodotto (certificazione biologica, SQNP ecc)? Quindi, se un beneficiario non aderisce a sistemi di qualificazione del prodotto quale bio, SNQP ecc non ha diritto al punteggio per un ulteriore sistema di certificazione?

R: Rimandando alle FAQ n. 60, 146 e 179, si specifica che ogni criterio è valutato autonomamente e non è correlato all'adesione alle citate certificazioni.

Quesito 298 (Inserito in sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)

Rispetto al criterio “Impianto finanziario del progetto”: se non c'è un finanziamento agevolato il punteggio è zero?

R: L'interpretazione è corretta, con la precisazione che è riferita al Programma e non al Progetto come indicato.

Quesito 299 (Inserito in sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)

Rispetto al parametro “impatto % della crescita occupazionale prevista”: Qual è il valore di baseline su cui calcolare/rapportare l'eventuale incremento occupazionale?

R: Si rimanda alla FAQ n. 78.

Quesito 300 (Inserito in sezione 11 “Variazioni dei Programmi e dei progetti”)

Cosa accade se un soggetto firmatario dell'Accordo di filiera si tira indietro vanificando la finalità dell'accordo stesso? Ad es. se un soggetto realizza nell'ambito del CdF un magazzino per stoccare orzo e il/i soggetto/i che dovevano fornire l'orzo da stoccare si tirano indietro, il primo incorre in una revoca dell'agevolazione?

R: In generale, l'articolo 16 dell'Avviso prevede la possibilità di recesso da parte di uno o più soggetti beneficiari nel corso dell'esecuzione del Programma. Nei casi in cui ciò accada, è data facoltà al Soggetto proponente di presentare, in subentro, un nuovo soggetto beneficiario, salvaguardando in tal modo la prosecuzione del Programma, ovvero i requisiti e le condizioni minime che hanno consentito la sua collocazione in graduatoria nonché gli obiettivi e la natura del Programma approvato.

Quesito 301 (Inserito in sezione 11 “Variazioni dei Programmi e dei progetti”)

L'art. 16.10 b (subentro di nuovi soggetti beneficiari nell'ipotesi di ristrutturazione societarie, fusioni, scissioni, cessione d'azienda o di ramo d'azienda di uno o più soggetti beneficiari) si applica anche nel caso in cui siano già intervenute erogazioni?

R: Sì, si applica anche nel caso di erogazioni già intervenute.

Quesito 302 (Inserito in sezione 11 “Variazioni dei Programmi e dei progetti”)

È consentito il subentro parziale? Ossia, è ammissibile il caso in cui un soggetto beneficiario realizza solo una parte dell'investimento che gli è stato approvato e, per la realizzazione della rimanente parte, venga individuato un nuovo beneficiario?

R: Il recesso di un soggetto beneficiario, ai sensi dell'articolo 16, comma 10, lett. a) dell'Avviso, è ammesso solo in caso in cui non siano intervenute erogazioni e, pertanto, non può mai essere parziale.

Di conseguenza, non è ammissibile un subentro parziale.

Quesito 303 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Premesso che l'art. 18, comma 1 a si riferisce agli aiuti che concorrono all'ESL per cui, in caso di superamento di quest'ultimo a fronte di più aiuti concessi per il medesimo intervento da enti e istituzioni pubbliche, si incorre in una revoca parziale dell'agevolazione concessa fino alla concorrenza dell'ESL spettante, si chiede conferma della cumulabilità degli incentivi previsti dalla 4.0 rispetto agli aiuti del V bando.

R: Si rimanda alla FAQ n. 38. Si precisa, tuttavia, che la cumulabilità incide sull'intensità massima di aiuto e non sull'ESL.